

**SERVIZIO DI VERIFICA E RIMOZIONE DI MATERIALE GALLEGGIANTE E SEMISOMMERSO DI QUALSIASI NATURA DAGLI SPECCHI ACQUEI NELL'AMBITO PORTUALE DI SAVONA E VADO LIGURE. RUP DOTT. ALFREDO ANGRISANO - CIG B0B7A528F8**

**CONTRATTO**

tra

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE** C.F. 02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S. Giorgio, via della Mercanzia 2 - 16124, in persona di \_\_\_\_\_

**e**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ iscritta al \_\_\_\_\_, nel proseguo "Appaltatore" ovvero "Fornitore"

**Premesse**

- A. con determina a contrarre n. 182 del 06.03.2024 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica e rimozione di materiale galleggiante e semisommerso di qualsiasi natura dagli specchi acquei nell'ambito portuale di Savona e Vado Ligure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul portale e-procurement dell'Ente e sul portale ANAC;
- C. con verbale del \_\_\_\_\_ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. con verbale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato attestato il positivo esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico \_\_\_\_\_ in sede di gara;
- E. l'Autorità, con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato la graduatoria e disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_;
- F. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché il bando - definisce in

- modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- G. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- H. l'Appaltatore, in particolare, ha costituito in favore di ADSP idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. costituita mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_;
- I. il contratto verrà stipulato con le forme previste dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - Norme regolatrici - rinvio**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'elenco prezzi, e l'offerta economica, il capitolato speciale e relativi allegati, il disciplinare di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice Penale;
- d) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e da ogni ulteriore normativa applicabile.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale e agli ulteriori documenti sopra richiamati.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di verifica e rimozione di materiali galleggianti e semisommersi di qualsiasi natura dagli specchi acquei (di seguito per semplicità anche solo "Servizio") per il periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo sino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

Il Servizio, oggetto dell'appalto, comprende l'impiego di manodopera, la messa a disposizione da parte dell'Appaltatore dei mezzi, nonché del carburante, delle attrezzature e materiali di consumo necessari per il compimento delle operazioni descritte nel Capitolato Speciale di Appalto al quale integralmente si rinvia.

## **Art. 3 - Durata del Contratto, rinnovo e proroga tecnica**

Il contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dal verbale di avvio di Servizio del \_\_\_\_.

ADSP si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai medesimi patti e condizioni fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

L'Autorità esercita la facoltà di rinnovo comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quella dei precedenti rinnovi.

ADSP si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il presente contratto, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara fino ad un massimo di 6 mesi.

## **Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi**

L'importo contrattuale massimo per lo svolgimento delle prestazioni relative al presente appalto viene determinato, per tutta la durata indicata, in complessivi € (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), compresa l'opzione di rinnovo per 24 mesi, così suddiviso:

- a) € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) A CORPO (a CANONE) per i servizi a canone per 36 mesi come risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara sulla tariffa oraria ( \_\_\_\_\_ %),
- b) € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) quale importo massimo per prestazioni A MISURA (extra CANONE) per 36 mesi come risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara sulla tariffa oraria ( \_\_\_\_\_ %), da applicarsi alla tariffa oraria per le prestazioni attivate,

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ammontano complessivamente ad € 15.000,00 di cui € 9.000,00 per la durata ordinaria, ed € 6.000,00 in casi di rinnovo.

Resta inteso che l'AdSP, prima dell'attivazione del servizio a MISURA (extra CANONE), si riserva di utilizzare il monte ore annuale gratuito eventualmente proposto dall'Appaltatore in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo potrà essere adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'Appaltatore, debitamente motivata, da presentare a mezzo PEC.

La revisione dei prezzi è riconosciuta mediante atto motivato del RUP e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **Art. 5 - Dotazioni e abilitazioni per l'esecuzione del Servizio**

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità le dotazioni, i mezzi, le attrezzature, le strumentazioni e le figure professionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e offerte in sede di gara.

L'Appaltatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, deve essere in possesso delle abilitazioni e autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Servizio.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Subappalto e sub-contratti**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende

affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni/intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni:

---

#### **Art. 7 - Quinto d'obbligo e Modifiche contrattuali**

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 8 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile del Servizio**

L'Autorità nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione

rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore nominerà, prima dell'avvio del Servizio, almeno un Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_) resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

#### **Art. 10 - Penali e rilievi**

Nei casi previsti nell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto e prestazionale si

procederà all'irrogazione delle relative penali da quantificarsi secondo quanto ivi previsto.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi**

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati trimestralmente, secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia.

Le fatture dovranno essere intestate a *"Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02443880998"*.

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del Servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

#### **Art. 12 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come meglio indicato nei documenti di gara.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Resta inoltre inteso che il Servizio deve essere condotto senza arrecare ostacoli o impedimenti al traffico portuale ed in soggezione, quindi, alle prescrizioni che sono stabilite dalle competenti Autorità: a tal fine l'Appaltatore deve programmare le operazioni di ricognizione in funzione delle attività portuali.

### **Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche



dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

#### **Art. 14 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al

trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista
- aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

#### **Art. 16 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

Ogni e qualsivoglia responsabilità per l'esecuzione del Servizio è a carico dell'affidatario il quale si impegna a manlevare e tenere in ogni caso indette l'ADSP per qualsivoglia pretesa o richiesta da chiunque proveniente rispetto all'esecuzione del Servizio di cui si verte.

È obbligo per l'Appaltatore di provvedere, prima dell'avvio del Servizio quale condizione di esecuzione, all'assicurazione contro la responsabilità civile per i rischi verso i terzi con un massimale per sinistro non inferiore al valore complessivo dell'appalto in dipendenza del Servizio, anche mediante estensione di polizza esistente.

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare di aver acceso polizza assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale non inferiore a euro 2 milioni per sinistro ed euro 1 milione per persona, e con validità non inferiore alla durata del Servizio (ivi compresa l'opzione di prosecuzione).

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno subito.

La preventiva stipula delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione per l'avvio del Servizio e pertanto copia conforme della stessa dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario, in vista della conclusione del contratto e/o della consegna del Servizio se anteriore.

#### **Art. 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'operatore comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010,

determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 co.12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **.Art. 19 - Risoluzione e recesso**

L'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.

L'Autorità si riserva, qualora ne ricorrano le condizioni, di applicare quanto previsto

dall'art. 123 del Codice.

**Art. 20 - Foro di competenza.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

**Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura stabilita dall'Allegato I.4 del Codice, al quale si rinvia.

Al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(il legale rappresentante)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Allegati:

- 1) *Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;*
- 2) *DUVRI*
- 3) *Offerta tecnica;*
- 4) *Offerta economica*
- 5) *Cauzione definitiva;*
- 6) *Polizze assicurative*